# Senato della Repubblica XIX Legislatura

# Fascicolo Iter DDL S. 334

Disposizioni in materia di reddito energetico

# Indice

DDL S. 334 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 334	4
1.3. Trattazione in Commissione	13
1.3.1. Sedute	14
1.3.2. Resoconti sommari	15
1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni innovazione tecnologica)	
1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,	
comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 61 (ant.) del 27/09/2023	17

1. DDL S. 334 - XIX Leg.

# 1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

# 1.2. Testi

### 1.2.1. Testo DDL 334

#### collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 334

#### **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori TREVISI, TURCO, NATURALE, NAVE, BILOTTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, LOPREIATO, GUIDOLIN, Barbara FLORIDIA, MAIORINO, DI GIROLAMO, PIRRO, ALOISIO, BEVILACQUA, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MARTON, MAZZELLA, PATUANELLI, PIRONDINI, SCARPINATO e SIRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di reddito energetico

Onorevoli senatori. - Il presente disegno di legge ha come obiettivo quello di definire le modalità di utilizzo del reddito energetico da parte di determinati soggetti beneficiari in seguito alla deliberazione del CIPE n. 7/2020 del 17 marzo 2020 che, modificando il Piano operativo Imprese e competitività del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, ha introdotto un nuovo intervento relativo all'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo nazionale riguardante il reddito energetico. Esso è finalizzato a sostenere l'autoconsumo energetico da parte dei cittadini e per favorire la diffusione delle energie rinnovabili in particolare degli impianti solari fotovoltaici, riducendo così le emissioni generate dalla produzione elettrica destinata alle utenze domestiche. Con la citata delibera del CIPE, al Fondo in questione è stata assegnata una dotazione iniziale pari a 195 milioni di euro (al netto di un importo pari a 5 milioni di euro da assegnare in favore del gestore delle risorse del Fondo a copertura dei costi sostenuti per le attività di assistenza tecnica connessi all'operatività dello stesso Fondo) attraverso la quale è possibile attivare due tipologie di finanziamento: a) conto capitale, per la concessione di incentivi diretti alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi; b) garanzie cash collateral a favore di finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi. Le risorse del Fondo, in coerenza con le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, destinate all'area Mezzogiorno e all'area Centro-Nord secondo la chiave di riparto 80/20, sono così ripartite: 140,4 milioni di euro per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia) 15,6 milioni di euro per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) 39 milioni di euro per le regioni più sviluppate, per la copertura dei costi sostenuti dal gestore delle risorse del Fondo per coprire quelli relativi alle attività di assistenza tecnica. Si specifica, altresì, che la medesima delibera del CIPE delinea uno schema di funzionamento del Fondo che prevede: a) la richiesta di un contributo in conto capitale o di un finanziamento (garantito dal Fondo) entrambi correlati al costo di investimento dell'impianto fotovoltaico da realizzare su edifici o sul tetto (anche pertinenze) dell'abitazione di residenza dell'utente finale domestico titolare di un punto di fornitura di energia elettrica; b) la possibilità di beneficiare, in qualità di utenti finali domestici, dell'energia elettrica autoconsumata (energia prodotta dall'impianto e istantaneamente consumata dall'abitazione/edificio a cui l'impianto fotovoltaico è asservito), con minor prelievo di energia elettrica dalla rete pubblica e conseguente risparmio in bolletta. Ciò è coerente con l'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

Senato della Repubblica Pag. 4

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle

disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva consente, disciplina e incentiva l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Il presente disegno di legge è composto da undici articoli.

L'articolo 1 riguarda l'ambito di applicazione e le finalità della legge.

L'articolo 2 (definizioni), introduce, nel nostro ordinamento le definizioni, riguardanti, a titolo esemplificativo: l'autorità di gestione del Fondo, ovvero la Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (lettera *a)*); il contratto di reddito energetico, da intendere come quel contratto stipulato tra le parti sulla base dei modelli di contratto indicati dal Regolamento e sottoscritto secondo le modalità previste nel medesimo Regolamento (lettera *d)*), il Regolamento, documento predisposto dal GSE quale gestore del Fondo ed approvato dall'autorità di gestione del Fondo, volto a definire le modalità di gestione operativa, i criteri di separazione contabile dei flussi economici pertinenti il Fondo da quelli riferiti ad altre attività svolte dal GSE e ed ad esso estranee, nonché i contenuti minimi richiesti per la produzione di informative periodiche all'autorità di gestione del Fondo inerenti l'andamento del Fondo stesso. Il Regolamento contiene altresì le modalità di gestione del contratto di reddito energetico e le relative procedure amministrative (lettera *g)*).

L' articolo 3, recante disponibilità e destinazione delle risorse del fondo, indica la ripartizione, in coerenza con le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, delle risorse assegnate alle regioni meno sviluppate e alle regioni in transizione in base al criterio della numerosità della popolazione residente (comma 3).

Si prevede, altresì, che il Fondo per il finanziamento del reddito energetico può essere incrementato mediante versamento volontario di contributi da parte di amministrazioni centrali, regioni o altri enti pubblici ed organizzazioni *non profit*. Può essere incrementato anche da risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei (comma 4).

L'articolo 4, comma 1, disciplina le modalità di funzionamento del Fondo finalizzato a incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale per la copertura delle spese relative all'acquisto, alla installazione, alla connessione e manutenzione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e gli eventuali costi assicurativi (lettera *a*)) nonché le procedure per il riconoscimento dei benefici stabiliti dalla legge (lettera *b*)).

Il comma 2 disciplina il procedimento circa la proposta di Regolamento per la gestione del Fondo da parte del GSE. Il comma 3 prevede che al soggetto realizzatore venga riconosciuto un contributo per le spese sostenute, al massimo pari a 2.000 euro più 1.150 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto. L'accesso alle risorse del Fondo in conto capitale è condizionato al ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto, eccedente quella autoconsumata. L'articolo 5, recante elenco pubblico dei soggetti realizzatori, stabilisce, al comma 1, che entro trenta giorni dalla data di approvazione del regolamento di gestione del Fondo il GSE pubblica un avviso e un regolamento finalizzato alla costituzione dell'elenco pubblico dei soggetti realizzatori di cui all'articolo 2, lettera g), dal quale i soggetti beneficiari possono scegliere l'impresa che fornirà l'impianto con la formula « chiavi in mano ». Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti realizzatori, il GSE pubblica un avviso di apertura dei termini e le relative modalità operative per la presentazione delle domande di accesso ai servizi da parte dei soggetti beneficiari (articolo 6, comma 1) che provvedono a selezionare i soggetti realizzatori pattuendo tra le parti la fornitura dell'impianto secondo la formula chiavi in mano (comma 2).

Le domande di accesso ai benefici sono inviate al GSE che le analizza e comunica ai soggetti coinvolti l'esito della valutazione e le condizioni richieste per il riconoscimento del beneficio (comma 3 dell'articolo 6). In caso di mancato rispetto dei termini la domanda decade. Ciò non preclude la possibilità ai soggetti legittimati di ripresentarla (comma 5 dell'articolo 6).

L'articolo 7 stabilisce i requisiti e gli obblighi sia per le imprese beneficiarie titolari di forniture di energia elettrica e per i clienti finali titolari di forniture di energia elettrica a uso domestico di usufruire dei benefici di cui alla legge. L'articolo 8 indica i requisiti degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli

cogenerativi ammessi a beneficiare del sostegno del fondo.

L'articolo 9, recante divieto di cumulo, stabilisce che agevolazioni di cui alla legge non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, comunque denominati per gli importi oggetto di contributo e sono concesse, nel caso delle imprese beneficiare, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento *de minimis*. L'articolo 10 stabilisce i casi di revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari e alle imprese beneficiarie. L'articolo 11, infine, riguarda le disposizioni finali.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

- 1. La presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 7/2020 del 17 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 4 giugno 2020, definisce:
- a) le modalità di funzionamento del fondo nazionale reddito energetico di cui alla citata delibera del CIPE n. 7/2020, finalizzato a sostenere l'autoconsumo di energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e in particolare da impianti solari fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi;
- b) i requisiti degli impianti da realizzare mediante sostegno erogato con le risorse del suddetto fondo e i requisiti dei beneficiari.

#### Art. 2.

(Definizioni)

- 1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) « autorità di gestione del Fondo »: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del *made in Italy* che si occupa della gestione del fondo di cui alla lettera b);
- b) « Fondo »: il fondo nazionale reddito energetico di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 7/2020, istituito presso Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
- c) « gestore del Fondo »: il Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) quale soggetto incaricato della gestione delle attività di assistenza tecnica necessarie all'operatività del Fondo;
- *d)* « contratto di reddito energetico »: contratto stipulato tra le parti secondo le modalità previste dal Regolamento di cui alla lettera *g*);
- e) « impianto fotovoltaico »: un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici e da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
- f) « impianto fotovoltaico cogenerativo » o « solare termo-fotovoltaico »: un impianto fotovoltaico che, mediante la presenza di ulteriori apparecchiature e componenti, quali sistemi di riscaldamento dei fluidi a bassa temperatura, riesce a utilizzare in maniera combinata una quota dell'energia solare non sfruttata nei processi fotovoltaici per la produzione di calore per il riscaldamento o raffrescamento degli ambienti o per fornire acqua calda sanitaria;
- g) « Regolamento »: documento predisposto dal gestore del Fondo e approvato dall'autorità di gestione del Fondo, nel quale sono definite le modalità di gestione operativa del Fondo e dei relativi flussi finanziari, i criteri di separazione contabile dei flussi economici pertinenti al Fondo da quelli riferiti ad altre attività svolte dal gestore del Fondo e ad esso estranee e le relative modalità di rendicontazione, nonché i contenuti minimi richiesti per la produzione di informative periodiche all'autorità di gestione del Fondo inerenti all'andamento del Fondo stesso. Il Regolamento definisce altresì i modelli e le modalità di gestione del contratto di reddito energetico e le relative procedure amministrative, le modalità dei sistemi di monitoraggio della produzione da parte dei soggetti realizzatori di cui alla lettera l), nonché gli importi di soglia per l'apertura degli sportelli di cui all'articolo 6, comma 6; h) « soggetti beneficiari »: le persone fisiche e le imprese beneficiare titolari di forniture di energia elettrica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7;

- i) « imprese beneficiarie »: le microimprese, le piccole e le medie imprese, con meno di 250 occupati e aventi un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
- *l)* « soggetti realizzatori »: i fornitori degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, secondo la formula « chiavi in mano » come definita alla lettera *m)*; tali soggetti devono essere imprese abilitate all'installazione degli impianti di cui articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che siano in regola con gli obblighi formativi previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- m) « realizzazione degli impianti secondo la formula "chiavi in mano" »: le attività di progettazione a cura di un soggetto abilitato dalla legge che si occupi di tutte le pratiche amministrative e autorizzative previste a legislazione vigente in materia edilizia e urbanistica, nonché della fornitura di tutti i materiali anche tecnologici costituenti l'impianto, compresi quelli eventualmente necessari per il collegamento dell'impianto dell'utente finale alla rete elettrica, nonché il relativo pagamento dei corrispettivi di connessione, di montaggio e di collaudo, la messa in esercizio dell'impianto, nonché la dichiarazione di conformità prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008.

#### Art. 3.

(Disponibilità e destinazione delle risorse del Fondo)

- 1. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi della citata delibera del CIPE n. 7/2020, al netto di un importo pari a 5 milioni di euro per la copertura dei costi sostenuti dal gestore del Fondo, relativi alle attività di assistenza tecnica, sono pari a 195 milioni di euro e sono destinate all'erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, e sono così ripartite:
- a) 50 per cento, pari a 97,5 milioni di euro, alle imprese beneficiarie;
- b) 50 per cento, pari a 97,5 milioni di euro, ai soggetti beneficiari che siano persone fisiche.
- 2. In coerenza con le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, le risorse complessivamente disponibili del Fondo sono utilizzate nel rispetto dei seguenti massimali di spesa per le seguenti aree geografiche:
- a) 140,4 milioni di euro per le regioni Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia;
- b) 15,6 milioni di euro per le regioni Abruzzo, Molise e Sardegna;
- c) 39 milioni di euro per le restanti regioni.
- 3. Le risorse del Fondo come determinate al comma 1 sono trasferite su appositi conti correnti bancari infruttiferi intestati al gestore del Fondo appositamente costituiti per la gestione del medesimo Fondo presso istituti bancari di elevato profilo in termini di *investment grade*.
- 4. Il Fondo può essere incrementato mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, regioni, altri enti e organismi pubblici e organizzazioni *non profit*, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. Le amministrazioni suddette stipulano appositi accordi con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in conformità alla presente legge, che ne disciplina le modalità di accesso. Nell'ambito di ciascun conto corrente di tesoreria il gestore del Fondo contabilizza separatamente le risorse messe a disposizione da ciascun soggetto contribuente e il loro utilizzo.
- 5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, anche in considerazione dei risultati ottenuti dall'attuazione della presente legge e delle risorse economiche disponibili, può essere definita l'attivazione di una sezione del Fondo destinata alla fornitura di garanzie a favore di finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi.

Art. 4.

(Funzionamento del Fondo e contributo riconosciuto)

- 1. Il funzionamento del Fondo è così disciplinato:
- *a)* il Fondo incentiva la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. Il contributo è finalizzato alla copertura delle spese relative ad acquisto, installazione, connessione e manutenzione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e gli eventuali costi assicurativi;
- b) il procedimento per il riconoscimento dei benefici di cui alla lettera a) è a sportello, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, con le modalità di cui all'articolo 6 della presente legge;
- c) per la realizzazione degli impianti i soggetti beneficiari della misura si avvalgono esclusivamente dei soggetti realizzatori di cui all'articolo 5.
- 2. Il gestore del Fondo redige una proposta di Regolamento e la trasmette, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorità di gestione del Fondo per l'approvazione.
- 3. In esito alla conclusione del procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 6, al soggetto realizzatore è riconosciuto un contributo per le spese sostenute, pari al massimo a 2.000 euro, a cui si aggiungono 1.150 euro per ogni chiloWatt di potenza nominale dell'impianto. La produzione di energia elettrica è destinata al soggetto beneficiario per la sola parte di energia autoconsumata, mentre il controvalore monetario connesso al ritiro dell'energia elettrica eccedente il fabbisogno è destinato al Fondo, fino al ventesimo anno dalla stipula del contratto di reddito energetico, e l'accesso alle risorse del Fondo è condizionato al ritiro, da parte del gestore del Fondo, dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto, eccedente quella autoconsumata.

#### Art. 5.

(Elenco pubblico dei soggetti realizzatori)

- 1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del Regolamento, il gestore del Fondo pubblica un avviso e un regolamento finalizzato alla costituzione dell'elenco pubblico dei soggetti realizzatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), dal quale i soggetti beneficiari possono scegliere l'impresa che fornisce l'impianto con la formula « chiavi in mano ». Il gestore del Fondo rende altresì disponibili servizi a favore di famiglie e imprese volti a chiedere offerte e preventivi ai soggetti realizzatori, nonché a favorire l'aggregazione delle offerte tramite la creazione di gruppi.
- 2. L'inserimento delle imprese richiedenti l'iscrizione nell'elenco dei soggetti realizzatori è effettuato fatta salva la verifica da parte del gestore del Fondo, anche a campione, del rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
- 3. I soggetti realizzatori si impegnano a costruire gli impianti commissionati dai soggetti beneficiari nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 8.
- 4. Per gli impianti realizzati ai sensi della presente legge, i soggetti realizzatori sono tenuti alla messa a disposizione dei soggetti beneficiari della dichiarazione di conformità degli impianti prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008.
- 5. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il gestore del Fondo forma l'elenco pubblico dei soggetti realizzatori.
- 6. Successivamente alla formazione dell'elenco in formato aperto, l'inserimento di nuove imprese avviene a richiesta delle imprese stesse. L'aggiornamento dell'elenco è effettuato periodicamente a cura del gestore del Fondo.
- 7. Il gestore del Fondo definisce, secondo proprie modalità operative, la procedura di presentazione delle richieste di inserimento in elenco, nonché le modalità secondo cui i soggetti realizzatori in elenco garantiscono il rispetto degli impegni assunti.

#### Art. 6.

(Svolgimento del procedimento a sportello)

- 1. Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti realizzatori di cui all'articolo 5, il gestore del Fondo pubblica un avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai servizi da parte dei soggetti beneficiari, con le relative modalità operative.
- 2. I soggetti beneficiari selezionano dall'apposito elenco pubblicato dal gestore del Fondo i soggetti realizzatori, pattuendo tra le parti la fornitura dell'impianto secondo la formula « chiavi in mano ».
- 3. Le domande di accesso ai benefici sono inviate al gestore del Fondo dai soggetti realizzatori su delega conferita dal soggetto beneficiario e successivamente all'accettazione da parte di questo ultimo del preventivo di fornitura. Il gestore del Fondo procede all'esame delle richieste di accesso ai benefici pervenute in ordine cronologico secondo il meccanismo del procedimento a sportello, nel rispetto delle disponibilità e della destinazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. Il gestore del Fondo comunica al soggetto realizzatore e al soggetto beneficiario l'esito della valutazione e le condizioni richieste per il riconoscimento del beneficio.
- 4. Entro novanta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3, i soggetti realizzatori, ai fini dell'accesso al Fondo:
- a) presentano al gestore del Fondo, su delega del soggetto beneficiario, l'istanza per l'erogazione del contributo, previa richiesta allo stesso gestore del Fondo della valorizzazione commerciale connessa al ritiro dell'energia elettrica eccedente il fabbisogno, secondo le modalità definite nel Regolamento;
- b) il gestore del Fondo, verificato che l'impianto è stato realizzato in conformità a quanto indicato in fase di approvazione della domanda di accesso al Fondo e che sia già stato sottoscritto il contratto di ritiro dell'energia elettrica eccedente l'autoconsumo, procede agli adempimenti necessari alla stipula del contratto di reddito energetico secondo modalità definite nel Regolamento. In esito alla stipula del contratto di reddito energetico, il gestore del Fondo provvede a riconoscere in favore del soggetto beneficiario il contributo previsto ai sensi della presente legge, erogandolo direttamente al realizzatore;
- c) gli importi sono erogati a valere sulle disponibilità economiche del Fondo e nei limiti degli importi resi disponibili per le imprese beneficiarie e per i soggetti beneficiari che siano persone fisiche, ferma restando la ripartizione geografica di cui all'articolo 3 delle risorse disponibili per ciascuna tipologia di beneficiario;
- d) in conformità con quanto previsto dal contratto di reddito energetico, il controvalore monetario connesso al ritiro dell'energia elettrica eccedente l'autoconsumo da parte del gestore del Fondo è destinato al Fondo fino al ventesimo anno dalla stipula del contratto di reddito energetico.
- 5. Nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai commi da 1 a 4, la richiesta di accesso decade e può comunque essere ripresentata.
- 6. L'esaurimento delle risorse finanziarie comporta la chiusura degli sportelli dedicati ai soggetti beneficiari e alle imprese beneficiarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) e *i*). Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura gli sportelli di cui al precedente periodo sono riaperti.
- 7. L'apertura delle finestre temporali per l'invio delle richieste e la loro chiusura è pubblicizzata dal gestore del Fondo con un apposito avviso e ogni ulteriore forma di adeguata pubblicità.

Art. 7.

(Requisiti e obblighi dei soggetti beneficiari)

- 1. L'accesso ai benefici di cui alla presente legge è riservato a:
- *a)* imprese beneficiarie titolari di forniture di energia elettrica asservite a locali dove si svolge abitualmente l'attività produttiva o di fornitura di servizi da parte delle medesime imprese;
- b) clienti finali titolari di forniture di energia elettrica ad uso domestico, asservite ad abitazioni delle quali i medesimi soggetti siano proprietari o sulle quali siano titolari di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione ovvero di diritti personali posseduti da almeno un anno e per almeno due anni solari successivi a quello di richiesta del contributo, come comprovato da contratti o atti registrati.
- 2. Per l'accesso ai benefici, è richiesto ai soggetti di cui al comma 1 il possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) nel caso di imprese beneficiarie:
- 1) l'impresa deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- 2) al punto di connessione della rete elettrica al quale è collegato l'impianto fotovoltaico, anche di tipo cogenerativo, deve essere associato un contratto di fornitura di energia elettrica in prelievo nella titolarità dell'impresa richiedente con una potenza contrattualmente impegnata, in bassa tensione, non superiore a 20 kW. Sul medesimo punto di connessione non devono essere presenti ulteriori impianti di produzione di energia elettrica;
- 3) l'impresa beneficiaria deve avere, all'atto della presentazione della domanda di accesso ai benefici, almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato il cui contratto può essere richiesto dal gestore del Fondo in fase di presentazione della domanda;
- b) nel caso di persone fisiche:
- 1) al punto di connessione della rete elettrica dove è collegato l'impianto fotovoltaico, anche di tipo cogenerativo, deve essere associato un contratto di fornitura di energia elettrica domestico nella titolarità del cliente finale richiedente, con una potenza contrattualmente impegnata non superiore a 6 kW; sul medesimo punto di connessione non devono essere presenti ulteriori impianti di produzione di energia elettrica;
- 2) il soggetto beneficiario deve avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell'ISEE formulata attraverso i servizi digitali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in relazione all'anno antecedente a quello di presentazione della domanda.
- 3. Nell'ambito del contratto di reddito energetico sono altresì definite le modalità con le quali il soggetto beneficiario:
- a) assume l'impegno a comunicare al gestore del Fondo ogni variazione relativa alla titolarità del punto di connessione alla rete elettrica relativo alla fornitura di energia elettrica associata all'impianto realizzato, nonché alla variazione del diritto reale o personale in forza del quale è in possesso dell'abitazione presso cui insiste l'impianto;
- b) deve consentire l'acquisizione dei dati di produzione dell'impianto al gestore del Fondo. Tali dati possono essere utilizzati dal gestore del Fondo per verificare l'effettivo stato di manutenzione degli stessi e il loro corretto esercizio per tutta la durata prevista;
- c) è tenuto consentire l'accesso presso il sito dell'impianto a chi realizza gli interventi di gestione e manutenzione previsti nel Regolamento;
- d) è tenuto a non dismettere l'impianto per un periodo non inferiore a venti anni.
- 4. Il gestore del Fondo definisce, secondo proprie modalità operative, lo svolgimento di controlli e verifiche a campione in relazione ai requisiti dei soggetti beneficiari e anche in riferimento, ove applicabili, alle disposizioni di legge in materia di accertamento della regolarità contributiva e alle disposizioni in materia di documentazione antimafia.

#### Art. 8.

(Requisiti degli impianti ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo)

- 1. Le risorse di entrambe le sezioni del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, sono rese disponibili per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, aventi le seguenti caratteristiche:
- a) sono realizzati con moduli collocati su edifici, su aree comuni o su pertinenze degli edifici;
- b) la potenza dell'impianto non deve essere inferiore a 2 kW e non superiore alla potenza impegnata in prelievo sul punto di fornitura di energia elettrica a cui è connesso l'impianto di produzione. Nel caso di soggetti beneficiari che siano persone fisiche, la potenza dell'impianto non deve essere superiore a 6 kW; nel caso di imprese beneficiarie, non deve essere superiore a 20 kW;
- c) gli impianti sono realizzati secondo i criteri previsti per l'accesso al meccanismo dello scambio su posto;

- d) i moduli fotovoltaici e gli *inverter* che costituiscono l'impianto sono esclusivamente di nuova costruzione, dotati di marcatura CE in conformità alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e aventi tolleranza solo positiva, resistenza al carico minima pari a 5.400 Pa, coefficiente di perdita di potenza con la temperatura non inferiore a -0,37 %/°C e garanzia di prodotto pari ad almeno dieci anni;
- e) i moduli degli impianti fotovoltaici dispongono di garanzia di rendimento minimo pari almeno al 90 per cento dopo i primi dieci anni di vita. Gli *inverter* dispongono di garanzia di rendimento europeo pari ad almeno il 97 per cento;
- f) la producibilità annua dell'impianto, valutata mediante simulazione resa disponibile dal gestore del Fondo tramite apposita funzionalità, non è inferiore a un valore soglia determinato nell'ambito del Regolamento;
- g) il soggetto beneficiario deve stipulare una polizza di garanzia contro tutti i rischi della durata di cinque anni a favore del Fondo nel caso di contributo in conto capitale, che copra l'impianto per i danni subiti in caso di furto, di eventi naturali, guasto elettrico ed errore umano, con franchigie massime pari al 10 per cento del valore dell'impianto, e il costo della manodopera per la sostituzione di componenti in garanzia senza franchigie.
- 2. Ai fini della verifica dei principali dati e caratteristiche degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, di cui al presente articolo, il gestore del Fondo predispone un apposito portale informatico interoperabile con il sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione (GAUDÌ) della società Terna Spa.

Art. 9.

(Divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, comunque denominati, per gli importi oggetto di contributo e sono concesse, nel caso delle imprese beneficiare, nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

Art. 10.

(Revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari e alle imprese beneficiarie)

- 1. Il gestore del Fondo dispone, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
- *a)* verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili ai soggetti beneficiari e non sanabili;
- b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dai soggetti beneficiari;
- c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'articolo 10;
- d) mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

- 1. Gli oneri eventualmente sostenuti dal gestore del Fondo per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica funzionali alla gestione del Fondo, eccedenti le risorse di cui all'articolo 3, comma 1, rese disponibili per tale finalità dalla citata delibera del CIPE n. 7/2020, sono compensati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ove necessario, secondo le modalità previste dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
- 2. Il gestore del Fondo invia periodicamente all'autorità di gestione del Fondo un'informativa sull'attuazione della presente legge, anche al fine di valutare l'attivazione della sezione conto garanzia e dell'eventuale leva finanziaria da utilizzare per tale sezione, i cui contenuti minimi sono definiti nell'ambito del Regolamento.
- 3. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, con particolare riferimento ai dati e alle informazioni

relativi ai punti di prelievo dei soggetti beneficiari, l'ARERA definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie affinché la società Acquirente Unico Spa, in qualità di gestore del Servizio informatico integrato, renda disponibile al gestore del Fondo i dati che costituiscono il Registro centrale ufficiale (RCU).

# 1.3. Trattazione in Commissione

# **1.3.1. Sedute**

collegamento al documento su www.senato.it

# 1.3.2. Resoconti sommari

# 1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

## 1.3.2.1.1. 8<sup>a</sup> Commissione permanente

# (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 61 (ant.) del 27/09/2023

collegamento al documento su www.senato.it

#### 8<sup>a</sup> Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

61<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

**FAZZONE** 

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REDIGENTE

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore <u>ROSSO</u> (*FI-BP-PPE*) illustra i provvedimenti in esame, ricordando preliminarmente che, nella scorsa legislatura, la Commissione ambiente del Senato ha approfonditamente esaminato vari disegni di legge in materia di rigenerazione urbana, presentati da numerosi Gruppi parlamentari, ma che l'esame non è giunto al termine a causa della fine anticipata della legislatura.

L'Atto Senato n. 29, del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto di uno dei disegni di legge esaminati nella scorsa legislatura: l'Atto Senato n. 1131 del senatore Ferrazzi.

L'Atto Senato n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, rielabora invece il contenuto del testo unificato predisposto dai relatori e adottato come testo base dalla Commissione ambiente il 9 novembre 2021, apportandovi varie modifiche.

In particolare, l'Atto Senato n. 29 si compone di 20 articoli, suddivisi in 9 Capi.

Nell'ambito del Capo I sono collocati gli articoli 1 e 2 che recano, rispettivamente, le finalità del disegno di legge e le definizioni.

Il Capo II individua i compiti dello Stato in materia di rigenerazione urbana.

L'articolo 3 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 4 disciplina le modalità di adozione, i contenuti e le finalità del Piano nazionale per la rigenerazione urbana.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024 e fino al 2043. Le modalità di riparto delle risorse del Fondo sono disciplinate dall'articolo 6. L'articolo 7 prevede che le aree territoriali ricomprese nei Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati ai sensi dei bandi regionali e provinciali, rispondenti alle finalità del Piano nazionale, siano dichiarate aree di interesse pubblico.

Il Capo III individua invece i compiti delle regioni e degli enti locali.

In particolare, l'articolo 8 elenca i compiti delle regioni e delle province autonome, mentre l'articolo 9 prevede che, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge, le regioni e le province autonome pubblichino il bando regionale o provinciale per la rigenerazione urbana, al quale possono partecipare gli enti locali che abbiano adottato il Piano comunale di rigenerazione urbana, disciplinato dall'articolo 10.

L'articolo 11 reca misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici.

Il Capo IV concerne l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, disciplinata, in particolare, dall'articolo 12.

L'articolo 13 individua ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana, ad integrazione di quelle del Fondo.

Nel Capo V, l'articolo 14 reca una serie di semplificazioni in materia urbanistica e amministrativa, mentre l'articolo 15 sottopone le procedure e i contratti di cui al provvedimento in esame ai controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Il Capo VI contiene il solo articolo 16 in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Il Capo VII contiene il solo articolo 17 recante incentivi fiscali.

Nell'ambito del Capo VIII, l'articolo 18 prevede l'obbligo per il consiglio comunale subentrante, a seguito della cessazione del mandato del sindaco, di dare continuità ai programmi per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana avviati dall'amministrazione precedente e per i quali non sussistano elementi di interesse pubblico all'interruzione o alla revoca del processo, prevalenti rispetto a quelli che lo hanno avviato.

L'articolo 19 prevede l'adeguamento della legislazione regionale entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Nell'ambito del Capo IX, l'articolo 20 prevede che i maggiori oneri siano coperti sul Fondo per le esigenze indifferibili, sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

L'Atto Senato n. 761 si compone invece di 14 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Nell'ambito del Capo I sono collocati gli articoli 1 e 2 che recano, rispettivamente, le finalità e gli obiettivi del disegno di legge e le definizioni.

Il Capo II - che contiene il solo articolo 3 - disciplina la *governance* della rigenerazione urbana, elencando le funzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni, delle province autonome e dei comuni.

Il Capo III disciplina gli strumenti per l'attuazione della rigenerazione urbana.

L'articolo 4 è dedicato al Programma nazionale per la rigenerazione urbana, che include, da un lato, il Piano nazionale per la rigenerazione urbana e, dall'altro, i progetti, i piani e i programmi di rigenerazione urbana previsti dal PNRR.

L'articolo 5 disciplina la programmazione comunale.

L'articolo 6 riguarda la qualità della progettazione e l'attuazione degli interventi.

L'articolo 7 disciplina gli interventi privati.

L'articolo 8 prevede che gli enti territoriali disciplinino le forme e i modi per assicurare la partecipazione dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana e la piena informazione sui contenuti dei progetti.

L'articolo 9 individua la destinazione dei proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi.

L'articolo 10 istituisce, nello stato di previsione del MIT, il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e fino al 2036, destinati al finanziamento degli interventi ricompresi nei piani comunali di rigenerazione urbana.

L'articolo 11 reca una serie di incentivi economici e fiscali, a partire dall'aggiornamento delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al fine di favorire gli interventi di demolizione e ricostruzione (rispetto a quelli che determinano nuovo consumo di suolo) e

gli interventi di rigenerazione urbana realizzati in attuazione del programma comunale.

L'articolo 12 reca una serie di misure volte a semplificare gli interventi di rigenerazione urbana.

L'articolo 13 apporta alcune modifiche al Testo unico dell'edilizia.

L'articolo 14 prevede che agli oneri connessi all'istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

La senatrice <u>SIRONI</u> (*M5S*) comunica di avere depositato un disegno di legge in materia di consumo del suolo, non ancora assegnato alla Commissione. Pur essendo cosciente del fatto che, alla luce dei precedenti, i disegni di legge in materia di rigenerazione urbana e quelli in materia di consumo del suolo sono di norma valutati in maniera diversa in sede di assegnazione, ritiene che i due temi dovrebbero essere affrontati insieme.

Il <u>PRESIDENTE</u> osserva che la questione verrà valutata al momento dell'assegnazione del disegno di legge menzionato dalla senatrice Sironi, ma conferma che in passato i disegni di legge in materia di consumo del suolo non venivano assegnati alla sola Commissione competente per la gestione del territorio, ma anche a quella competente in materia di agricoltura. Se così fosse anche in questo caso, i due gruppi di disegni di legge non potrebbero essere abbinati.

La senatrice <u>SIRONI</u> (*M5S*) chiede se sia possibile individuare una soluzione al problema da lei posto. Il <u>PRESIDENTE</u> osserva che forse la senatrice potrebbe valutare di estrapolare le parti del suo disegno di legge più direttamente attinenti alla rigenerazione urbana e riproporle nell'ambito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il <u>PRESIDENTE</u> propone di fissare a domani, 28 settembre, alle ore 15, il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi di eventuali soggetti da audire, ferma restando la possibilità di integrare eventualmente le liste ove ne emergesse la necessità.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

## (334) TREVISI e altri. - Disposizioni in materia di reddito energetico

(Discussione e rinvio)

Il relatore <u>DE PRIAMO</u> (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, che ha l'obiettivo di definire le modalità di funzionamento del Fondo nazionale reddito energetico, nonché i requisiti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e degli impianti da realizzare.

Il Fondo nazionale reddito energetico è stato previsto dalla delibera del Cipe 17 marzo 2020, n. 7/2020, con la quale sono stati assegnati al Piano operativo imprese e competitività 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Tale dotazione finanziaria aggiuntiva è stata finalizzata all'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, allora competente in materia energetica, di un nuovo fondo per l'erogazione di agevolazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico, da destinare prioritariamente a soggetti e famiglie in condizioni di disagio economico, al fine di sostenere l'autoconsumo energetico e favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

In base alla sopra citata delibera del Cipe, la definizione delle modalità di costituzione e di funzionamento del Fondo nazionale reddito energetico nonché dei requisiti specifici degli impianti e dei soggetti beneficiari dell'incentivo è stata rinviata ad un successivo decreto ministeriale.

A seguito del trasferimento delle competenze in materia energetica dal Ministero dello sviluppo economico - ora denominato Ministero delle imprese e del *made in Italy* - al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la delibera del Cipe 27 dicembre 2022 n. 47/2022 i 200 milioni finalizzati all'istituzione del Fondo nazionale reddito energetico sono stati assegnati al Ministero dell'ambiente.

Un comunicato stampa dello scorso 9 agosto, pubblicato sul sito *internet* di tale dicastero, ha dato notizia della firma, da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del decreto sull'operatività del Fondo nonché della sua trasmissione alla Corte dei conti per la registrazione. Il disegno di legge in esame, che consta di 11 articoli, all'articolo 1 individua la finalità e l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte nella definizione delle modalità di funzionamento del Fondo

nazionale reddito energetico nonché dei requisiti dei soggetti beneficiari delle agevolazioni e degli impianti da realizzare.

L'articolo 2 reca le definizioni utilizzate.

Il gestore del Fondo viene individuato nel Gestore dei servizi energetici spa (GSE) quale soggetto incaricato della gestione delle attività di assistenza tecnica necessarie all'operatività del Fondo. È introdotto il contratto di reddito energetico, da intendere come contratto stipulato tra le parti sulla base dei modelli indicati dal Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione operativa del Fondo. I soggetti beneficiari sono le persone fisiche e le imprese titolari di forniture di energia elettrica, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 7, ed è comunque specificato che le imprese beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese, con meno di 250 dipendenti e aventi un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Per soggetti realizzatori si intendono i fornitori degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, secondo la formula "chiavi in mano", che siano imprese abilitate, tra l'altro, all'installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, in regola con gli obblighi formativi previsti dalla legislazione vigente per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. L'autorità di gestione del Fondo viene individuata nella Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 3, comma 1, specifica che le risorse assegnate al Fondo ai sensi della delibera CIPE n. 7/2020, al netto di un importo di 5 milioni di euro finalizzati alla copertura dei costi sostenuti dal gestore del Fondo, sono destinate all'erogazione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, inclusi quelli cogenerativi, da ripartire per il 50 per cento (pari a 97,5 milioni di euro) tra le imprese beneficiarie e, per il restante 50 per cento, tra i soggetti beneficiari che siano persone fisiche.

In coerenza con le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, il comma 2 prevede una ripartizione regionale degli stanziamenti che assegna 140,4 milioni di euro a Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, 15,6 milioni di euro ad Abruzzo, Molise e Sardegna e 39 milioni di euro alle restanti regioni.

Il comma 3 disciplina il trasferimento delle risorse del Fondo su appositi conti correnti bancari intestati al gestore, mentre, il comma 4 prevede che le dotazioni finanziarie del Fondo possano essere incrementate mediante versamento volontario di contributi da parte di amministrazioni centrali, regioni o altri enti pubblici e organizzazioni non profit, nonché con risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.

Il comma 5 stabilisce inoltre che, con decreto ministeriale, anche in considerazione dei risultati ottenuti dall'attuazione del provvedimento in esame e delle risorse economiche disponibili, possa essere definita l'attivazione di una sezione del Fondo destinata alla fornitura di garanzie a favore di finanziamenti bancari finalizzati alla realizzazione degli impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi.

L'articolo 4 disciplina le modalità di funzionamento del Fondo, precisando che esso è volto a incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici, ivi inclusi quelli cogenerativi, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale per la copertura delle spese relative all'acquisto, alla installazione, alla connessione e manutenzione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e gli eventuali costi assicurativi.

Il procedimento per il riconoscimento dei benefici è a sportello ed è stabilito che per la realizzazione degli impianti i soggetti beneficiari debbano avvalersi esclusivamente dei soggetti realizzatori. Si prevede che la produzione di energia elettrica sia destinata al soggetto beneficiario per la sola parte di energia autoconsumata, mentre il controvalore monetario connesso al ritiro dell'energia elettrica eccedente il fabbisogno è destinato al Fondo, fino al ventesimo anno dalla stipula del contratto di reddito energetico. L'accesso alle risorse del Fondo è condizionato al ritiro, da parte del gestore, dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto, eccedente quella autoconsumata.

Viene stabilito, infine, che il Regolamento per l'operatività del Fondo è approvato dall'autorità di gestione, su proposta del gestore.

L'articolo 5 riguarda la formazione e l'aggiornamento, presso il gestore, di un elenco pubblico dei soggetti realizzatori, dal quale i soggetti beneficiari possono scegliere l'impresa che fornisce l'impianto con la formula "chiavi in mano".

L'articolo 6 disciplina lo svolgimento del procedimento a sportello per la concessione dei contributi, prevedendo tra l'altro che le domande siano inviate dai realizzatori, su delega del beneficiario, al gestore, che le analizza secondo l'ordine cronologico di presentazione e comunica l'esito della valutazione agli interessati, ponendo eventuali condizioni per il riconoscimento dei contributi. Una volta verificato che l'impianto è stato realizzato in conformità a quanto indicato e che è stato sottoscritto il contratto di ritiro dell'energia elettrica eccedente l'autoconsumo, il gestore procede agli adempimenti necessari alla stipula del contratto di reddito energetico e provvede infine a riconoscere al beneficiario il contributo previsto, che viene erogato direttamente al realizzatore. L'esaurimento delle risorse finanziarie comporta la chiusura degli sportelli, che vengono riaperti entro il 30 giugno dell'anno successivo.

L'articolo 7 definisce i requisiti e gli obblighi dei beneficiari, con riferimento sia alle imprese titolari di forniture di energia elettrica asservite a locali dove si svolge l'attività produttiva che ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica per uso domestico. Si specifica, tra l'altro, che i clienti domestici debbano avere un indicatore ISEE inferiore a 35.000 euro.

L'articolo 8 è dedicato ai requisiti degli impianti, ivi inclusi quelli cogenerativi, ammessi a beneficiare del sostegno del Fondo. Si stabilisce, tra l'altro, che essi debbano essere realizzati con moduli collocati su edifici, su aree comuni o su pertinenze degli edifici e che debbano avere una potenza non inferiore a 2 kW e non superiore alla potenza impegnata in prelievo sul punto di fornitura di energia elettrica a cui è connesso l'impianto di produzione. Nel caso di beneficiari che siano persone fisiche, la potenza non deve superare i 6 kW; nel caso di imprese beneficiarie, il limite massimo è fissato a 20 kW.

L'articolo 9 prevede che le agevolazioni non siano cumulabili con altri incentivi pubblici, comunque denominati, per gli importi oggetto di contributo.

L'articolo 10 disciplina i casi di revoca delle agevolazioni.

L'articolo 11 reca le disposizioni finali, nelle quali si prevede, tra l'altro, che gli oneri eventualmente sostenuti dal gestore per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica, eccedenti le risorse a tal fine assegnate ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, siano compensati dall'ARERA, secondo le modalità previste dal decreto-legge n. 91 del 2014.

L'ARERA inoltre, ai fini dei controlli sui requisiti dei beneficiari, è incaricata di definire le disposizioni necessarie affinché la società Acquirente Unico Spa, in qualità di gestore del Servizio informatico integrato, renda disponibili al gestore del Fondo i dati che costituiscono il Registro centrale ufficiale (RCU).

Si prevede infine che il gestore del Fondo invii periodicamente all'autorità di gestione un'informativa sull'attuazione del provvedimento in esame, anche al fine di valutare l'attivazione della sezione conto garanzia e dell'eventuale leva finanziaria da utilizzare per tale sezione.

Il senatore <u>TREVISI</u> (*M5S*) ringrazia il Presidente e i colleghi per avere prestato il loro assenso alla calendarizzazione del disegno di legge di cui egli è primo firmatario. Segnala che il provvedimento non comporta costi, in quanto riguarda l'impiego di risorse già stanziate, la cui spesa è stata rallentata da una serie di circostanze, tra cui il trasferimento delle competenze in materia di energia dal Ministero dello sviluppo economico a quello dell'ambiente. Ricorda, inoltre, che varie regioni sono intervenute sulla materia, a partire dalla regione Puglia, con misure che hanno trovato un consenso trasversale tra le forze politiche e auspica che lo stesso atteggiamento concorde si possa registrare in Senato nel prosieguo dei lavori.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021 ( <u>n. 79</u> )

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4,

comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il relatore GERMANA' (LSP-PSd'Az) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il <u>PRESIDENTE</u>, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

La relatrice <u>TUBETTI</u> (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, per quanto riguarda i profili di maggior interesse per la Commissione, nel Capo I - volto a fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del comune di Caivano - l'articolo 1, al comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario avente il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione nell'ambito del suddetto territorio.

Per la realizzazione del Piano, per il quale sono stanziate risorse nel limite complessivo di 30 milioni di euro, il comma 2 stabilisce che si provveda in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. È inoltre previsto che il Commissario straordinario si avvalga del supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.A., che svolge altresì le funzioni di centrale di committenza.

Il comma 3 fissa ad un anno, prorogabile di un ulteriore anno, la durata dell'incarico del Commissario e disciplina la costituzione di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze.

I commi 4 e 5 disciplinano in maniera specifica gli interventi per la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia, che il Commissario dovrà realizzare sulla base dell'attività istruttoria del Genio militare, avvalendosi del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute, alla quale sono affidate le funzioni di centrale di committenza.

I commi 6 e 7 stabiliscono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del comune di Caivano da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania.

I commi 8 e 9 autorizzano assunzioni volte a rafforzare, per finalità di sicurezza urbana, il corpo della polizia locale del comune di Caivano.

Il comma 10 reca le norme finanziarie.

Nell'ambito del Capo II - recante disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile - l'articolo 5, nel rafforzare le misure per prevenire la violenza giovanile, anche mediante l'ampliamento dell'applicazione della misura di prevenzione personale dell'avviso orale ai minori ultraquattordicenni, prevede, tra l'altro, che, nel caso in cui il soggetto al quale è stato notificato l'avviso orale risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno o più delitti contro la persona, il patrimonio ovvero inerenti alle armi o alle sostanze stupefacenti, il questore possa proporre al tribunale l'applicazione del divieto di utilizzare, in tutto o in parte, piattaforme o servizi informatici e telematici specificamente indicati, nonché il divieto di possedere o di utilizzare telefoni cellulari, altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce o qualsiasi altro apparato di comunicazione radio trasmittente, quando l'utilizzo di tali strumenti è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale.

La durata del divieto, in relazione al quale dovranno essere individuate modalità di applicazione compatibili con le esigenze di salute, famiglia, lavoro o studio del destinatario del provvedimento, non può superare i due anni.

Nel Capo IV - interamente dedicato alla sicurezza dei minori in ambito digitale - l'articolo 13 riguarda la disponibilità di applicazioni di controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica. Viene previsto che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto in esame, i produttori di dispositivi debbano assicurare, all'atto dell'immissione sul mercato dei dispositivi stessi, che i sistemi operativi ivi installati consentano l'utilizzo e includano la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. Nelle more, saranno i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica ad assicurare la disponibilità di tali applicazioni nell'ambito dei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, i produttori, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, sono comunque tenuti ad informare l'utente sulla possibilità e sull'importanza di installare applicazioni di controllo parentale, anche mediante l'inserimento nelle confezioni di vendita di uno specifico foglio illustrativo o tramite l'apposizione di un adesivo sulla confezione.

Se richiesto dall'utente, il servizio di attivazione di un'applicazione di controllo parentale deve essere consentito senza costi aggiuntivi nell'ambito dei contratti di fornitura del servizio principale e, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono informare i clienti circa la possibilità e l'importanza di installare o di chiedere l'attivazione delle applicazioni di controllo parentale sui dispositivi già in uso.

La vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 14 introduce misure di informazione e sensibilizzazione per un uso consapevole dei servizi di comunicazione elettronica e della rete.

In particolare, il comma 1 prevede che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri promuova studi ed elabori linee guida rivolte ai fruitori di dispositivi di comunicazione elettronica e di applicazioni di controllo parentale. Ai sensi del comma 3, inoltre, il medesimo Dipartimento e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* devono avviare campagne annuali di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi.

Il comma 2 stabilisce che i Centri per la famiglia debbano offrire consulenza e servizi in merito alla alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori.

Il comma 4 prevede che l'AGCOM predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione per l'Autorità politica con delega alla famiglia sull'impatto dell'attuazione dell'articolo 13 del provvedimento in esame, mentre il comma 5 affida alla suddetta Autorità politica il compito di trasmettere annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione dell'intero provvedimento. L'articolo 15 designa l'AGCOM quale Coordinatore dei servizi digitali, figura prevista dall'articolo 49, comma 2, del regolamento (UE) 2022/2065, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (*Digital Services Act*), e alla quale è affidata la responsabilità di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del regolamento in ciascuno Stato membro.

Il comma 1 specifica che la designazione dell'Autorità quale coordinatore dei Servizi digitali è finalizzata a garantire l'effettività dei diritti e l'efficacia degli obblighi stabiliti dal regolamento stesso, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line e agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o da altri gestori di servizi intermediari, e a contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro.

Il comma 2 prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità competente assicurino la propria collaborazione ai fini dell'esercizio, da parte dell'AGCOM, delle funzioni di Coordinatore dei servizi digitali, mentre il comma 3 specifica che l'AGCOM provvederà a definire le condizioni e le modalità operative per l'esercizio dei nuovi compiti, che verranno svolti in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Il comma 4 definisce nel dettaglio i poteri sanzionatori per i casi di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento europeo, prevedendo in particolare che l'AGCOM possa irrogare sanzioni pecuniarie, entro limiti predeterminati e secondo i princìpi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del

contraddittorio.

Il comma 5 disciplina un aumento di 23 unità nella pianta organica dell'AGCOM volto a far fronte alle nuove funzioni.

Si prevede tra l'altro che agli oneri si faccia fronte mediante un contributo pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia. Per il 2024 - anno di prima applicazione di tale disposizione - il contributo deve versato direttamente all'AGCOM entro il 1° marzo 2024. L'AGCOM, inoltre, con deliberazione motivata, può modificare la misura e le modalità di contribuzione per gli anni successivi, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo è individuato con la collaborazione dell'ISTAT e dell'Agenzia delle entrate.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del nuovo personale, a decorrere dal 2024, ai sensi del comma 6, l'AGCOM provvede all'esercizio dei nuovi compiti servendosi di non più di 10 unità di personale posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, aspettativa o analoghe posizioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

